

# Il diritto di accedere al lavoro

*Andrea Villa*

*Da più parti è emersa la proposta [...] di modificare l'art. 1 della Costituzione, sostituendo il termine "lavoro" con la parola "libertà", cosa ne pensa? Non sono d'accordo. [...]", (M. Martone, G. Giugni 2006).*

1. Qualche tempo fa, guardando un documentario dell'archivio Rai sugli operai italiani degli anni sessanta, sono rimasto impressionato dalla consapevolezza della condizione e dei diritti dei lavoratori intervistati. Operai che, occorre ricordarlo, a malapena avevano potuto conseguire una licenza media. Eppure, quelli furono gli anni di una intensa azione collettiva e sindacale; gli anni della più ampia dilatazione delle tutele attribuite al lavoro. L'epocale stesura e promulgazione di quella legislazione organica meglio conosciuta come "Statuto dei Lavoratori" rappresenta, indubbiamente, il culmine di quel processo:

“L'idea-madre dello Statuto, secondo il compendioso commento di Luigi Mengoni, ‘è che l'organizzazione tecnico-produttiva dell'impresa deve modellarsi sull'uomo, e non viceversa’ ”, (Romagnoli 2004, p. 427).

Negli ultimi anni, al cospetto di un tessuto produttivo drasticamente mutato (terziarizzazione, diffuso nanismo imprenditoriale), segmenti significativi della riflessione sociologica hanno cercato di spiegare come mai, di fronte ad un incremento delle disuguaglianze socio-economiche, non si producono più quelle

zone di costruzione della consapevolezza collettiva, del conflitto e della negoziazione che pur sembrerebbero scontate e cogenti.

Nel tentativo di rispondere, si afferma il graduale superamento del lavoro formale di tipo “tradizionale” come esperienza sociale centrale nella costruzione dei significati e dell’identità dei soggetti individuali e collettivi. La coscienza dei lavoratori si è enormemente attenuata (se non del tutto azzerata) in quanto quel tipo di esperienza sociale ha oggi lasciato il passo a quelle di soggetti, nella maggior parte dei casi, emancipati dalla soddisfazione dei principali bisogni essenziali: la percezione di appartenere, sempre e comunque, ad una società del benessere, i consumi personalizzati, gli stili di vita e la formazione media accresciutasi nel corso dei decenni, rappresentano solo alcuni validi indicatori di questo mutamento. Concetti come progettualità, autonomia e libertà individuale sembrano sostituire quel tipo di solidarietà per una condizione condivisa. All’idea di una subordinazione dell’individuo alle aspettative che la società, la classe, l’impresa e la famiglia coltivano su di esso, oggi, si sostituisce, o per lo meno si affianca, l’esigenza avvertita, e fortemente generalizzabile, di padroneggiare in pieno l’esperienza di sé.

Parallelamente a queste considerazioni, si è diffusa anche la percezione dell’assoluta centralità del cosiddetto capitale umano – del lavoro vivo – rispetto alla conformazione dei “tradizionali” *assets* del modo di produzione novecentesco. Capitale umano complessivo il cui incremento risulta strategico per la cosiddetta produttività, ma anche direttamente proporzionale al tasso di circolazione di quei beni pubblici tipici della modernità, come i diritti e le opportunità concrete di mobilità sociale.

Il mio punto di vista è strettamente legato a quest’ultima osservazione. Occorre analizzare le conseguenze derivanti dalla moltiplicazione delle tipologie contrattuali a termine e, quindi, dalla riorganizzazione del mercato del lavoro. Al contempo però, credo sia necessario non accontentarsi di fotografare tale realtà. Piuttosto, a me sembra opportuno cercare di contribuire il più possibile a ricostituire quel *laccio indispensabile tra società e diritto nel momento in cui si discute del lavoro*.

L’emancipazione e la progettualità non sono alla portata di tutti. Le risorse umane e di conoscenza non sono equamente distribuite. Non tutti possono godere a pieno dei benefici e delle “gioie” derivanti dall’esperienza del

consumo. Non tutti, infine, riescono ad approdare ad una, tanto auspicata, stabilità lavorativa. La *risikosoziologie* (Beck 2000b; 2008), ovvero la teoria sulla vita permeata dai rischi immanenti e dal futuro incerto, sembra leggere bene anche queste dinamiche di erosione delle certezze sociali, soprattutto per quelli che sono stati definiti i “nuovi ceti popolari” (Magatti, De Benedittis 2006). Erosione delle certezze, in gran parte, derivabile dal crollo delle ideologie, ma anche dagli oggettivi fallimenti e conseguenti danni del mercatismo.

In questa cornice, è difficile stabilire, con esattezza, responsabilità e motivazioni relativamente a consapevolezza e ad azioni mancate. Il conflitto e l'azione collettiva dei lavoratori non prendono forma, non solo perché l'introduzione delle eterogenee modalità flessibili di instaurazione del rapporto determina l'assenza di una condizione condivisa, ma anche perché i nuovi diritti, di cui sembriamo aver bisogno, dovrebbero, in teoria, concretizzarsi, sempre più, all'esterno del contratto, ovvero al di fuori di quella “naturale” tensione che da sempre contraddistingue i contraenti del rapporto di lavoro.

Per queste ragioni ritengo che, in questa situazione *a dir poco ingarbugliata*, la sociologia abbia il dovere di contribuire alla divulgazione di una qualche forma di consapevolezza. Consapevolezza circa il significato odierno del lavoro nel quadro valoriale della democrazia costituzionale italiana.

2. In molte occasioni si discute sull'opportunità o meno di emendare articoli della Costituzione. Molte altre volte ci si scalda affinché venga pubblicamente affermata l'intangibilità dei valori in essa contenuti. Pochissime volte, però, si riscontra un impegno per una appropriata lettura e interpretazione della Carta alla luce della storicità del reale, al fine di rendere possibile una riduzione della distanza che intercorre, in molti ambiti, tra la teoria e la prassi.

Ciò par vero per uno dei temi in cima alle preoccupazioni delle persone: quello della *ri-organizzazione dei processi produttivi in funzione di una sempre maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro*. Che di per sé non sembrerebbe spalancare le porte ad una “[...] epoca della fine del lavoro” (Beck 2000a). Se non fosse che tale flessibilità avrebbe dovuto comportare nuovi oneri *proporzionalmente ripartiti* tra lo Stato e i soggetti che dei processi produttivi sono i protagonisti (imprese, lavoratori e sindacati). Che è a dire il riconoscere,

prima o poi, la necessaria complementarietà del concetto di flessibilità con quelli di sicurezza sociale ed uguaglianza di condizioni tra i lavoratori. Come è noto – e su questo basta la percezione comune – gli oneri della flessibilità, in Italia, son rimasti quasi ed esclusivamente in capo al soggetto e alla famiglia, mancando clamorosamente l'appuntamento con la costruzione di un modello di opportunità e di crescita delle libertà individuali – circostanza, quest'ultima, che gonfiava le vele delle, allora virtuose e persuasive, premesse legislative.

Ad oggi, i dati parlano chiaro (il 34.3% del mercato del lavoro nel 2008, il 24,2% nel 2004, da spartire tra collaboratori, dipendenti a tempo determinato, atipici, ed autonomi di vario tipo, Istat), la crisi recessiva li accentuerà ed i pensionamenti prossimi venturi indurranno anche i più scettici a ritenere veritiera l'affermazione secondo cui, per varie ragioni, *l'incidenza della flessibilità sull'occupazione complessiva è destinata a crescere nei prossimi anni*.

Ma cosa centra la Costituzione? Ebbene sì, in questa sede si ritiene opportuno esaltare il dibattito su valori e principi costituzionali nella consapevolezza che questa è la via maestra per stimolare una produzione di significati culturali e tecnico-legislativi indirizzati alla risoluzione di alcune asimmetrie e note dolenti che tutt'oggi vigono nel mercato del lavoro e nelle sue regole.

Quale sicurezza sociale dovrebbe emergere alla luce del paradigma del lavoro flessibile? Questo è uno tra i quesiti centrali per il nostro dibattito. Il mio punto di partenza è che tale questione definisce i contorni di un inedito diritto per il contesto italiano: il *diritto di accedere al lavoro* (Supiot 2003).

3. Come è noto l'art. 4 novella il fondamentale secondo cui *“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”*. Ma quale è stata, fino ad oggi, l'interpretazione prevalente del legislatore – ovvero, la prassi giuridica effettivamente realizzata?

Nel corso dei decenni, il “diritto al lavoro” ha vissuto sulla scia di una concezione del subordinato, maschio adulto, capofamiglia, prevalentemente poco istruito, calibrando interventi ed istituti nel contesto di un rapporto di lavoro considerato tale per tutta la vita. Il legislatore ha quindi inteso tale diritto

come strettamente connesso alle *strategie della stabilità occupazionale e del contenimento dei tassi di disoccupazione* (Liso 2009). Da qui tutte le politiche incentivanti alle assunzioni a tempo indeterminato (sgravi fiscali), la – oggi ritenuta eccessiva – procedimentalizzazione del licenziamento (la sicurezza del posto di lavoro, oltre le tutele del giudice sulle discriminazioni), quand’anche lo spropositato utilizzo dello Stato inteso quale datore di lavoro (in particolare nel mezzogiorno) e, ultima solo cronologicamente, la stessa flessibilità (ampiamente giustificata come metodo di emersione del sommerso che, quindi, avrebbe dovuto riguardare solo segmenti minoritari della popolazione attiva).

Oggi, siamo proiettati in una realtà molto diversa. Da un lato, una consistente porzione di persone ampiamente tutelate; dall’altro, una flessibilità senza sicurezza che attraversa, comunque, l’intero mercato del lavoro: dalle mansioni di base agli ambiti specializzati della ricerca scientifica, dal pubblico al privato. Lavoratori, quindi, la cui esperienza frequente è quella dell’entrata e dell’uscita, più o meno rapida, dal mercato del lavoro formale (senza dimenticare, per questo, il raggiungibile 10% di disoccupazione “mal tutelata” entro la fine del 2010 e tutti i lavoratori del sommerso).

Contestualmente, si è incrementata la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (e dovrebbe aumentare ancora), tanto quanto sono aumentati i livelli medi di istruzione. È mutata – o *dovrebbe mutare* – anche la funzione e la responsabilità sociale di molte imprese. Oggi si rileva, infatti, la tendenza alla trasformazione delle imprese non solo in luoghi di produzione, ma anche di *formazione* (al di là dell’utilizzo strumentale di quelle tipologie contrattuali). Non è più possibile pensare di formare i giovani solamente tra i banchi di scuola e nelle università, alla luce dell’attuale specializzazione e divisione del lavoro. Tuttavia, dagli *stagisti* ai *lavoratori in formazione*, fino ad arrivare ai numerosi lavoratori flessibili in età matura *si osserva una condizione soggettiva della flessibilità* che assume i connotati di un progressivo depauperamento dei diritti sociali, delle capacità e delle competenze acquisite (Villa 2008; 2009a).

Tra queste righe, si ritiene opportuno promuovere un’idea di *diritto di accedere al lavoro* in grado di tutelare, non solo strategie di tipo macro, bensì anche la più semplice libertà individuale, a fronte di percorsi di vita e di lavoro sempre più segmentati. Libertà che dovrebbe trovare una concreta esplicitazione in politiche di riduzione delle asimmetrie attualmente vigenti in quel mercato

(Ichino 2008), in forme di responsabilizzazione e valorizzazione delle risorse umane da parte dei soggetti sociali (formazione realmente gestita anche da imprese e sindacati), in *una prassi realmente praticata e decentrata di politiche attive* (al di là delle previsioni e degli intenti, oggi, la maggior parte dei centri per l'impiego non va oltre la certificazione dello status) e, perché no, in una qualificazione e in un riconoscimento del lavoro, da parte del diritto, *non solo come impiego formale*:

“Il nostro è stato definito un modello di stato sociale lavoristico-categoriale, che ha protetto innanzitutto le categorie forti del lavoro dipendente, a partire dal duplice assunto che questa condizione si sarebbe progressivamente estesa alla maggioranza della popolazione maschile, oltre che a una quota di quella femminile, e che lavoratori così protetti avrebbero potuto a loro volta essere una garanzia per coloro che erano fuori del mercato del lavoro: loro stessi, una volta pensionati, ma anche le mogli e i figli”, (Saraceno 1997, p. 159).

4. Per meglio intendersi, l'auspicabile considerazione di un *diritto di accedere al lavoro*, oltre ad una riflessione sulle più ampie politiche occupazionali (ovvero di collocazione e ricollocazione nel mercato formale) finirebbe con l'inficiare non poco anche sulla tradizionale impostazione *assistenzial-assicurativa* veicolata dall'art. 38: “*i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [...], disoccupazione involontaria*”.

Questa è l'idea di un lavoratore subordinato “tradizionale” (“categorie forti del lavoro dipendente”) che subisce passivamente i rischi derivanti da una contingente insicurezza occupazionale, oltre a vincolare la circolazione di una vasta gamma di diritti sociali alla sussistenza di tale condizione contrattuale. Contrariamente a ciò, oggi siamo – e saremo sempre più – in presenza di un mercato del lavoro che chiede ai soggetti di liberare in pieno le proprie capacità e *la libera iniziativa*, nell'ambito di una pluralità – o sequenza – di datori e/o committenti. Ed anche nei casi in cui il soggetto non disponga di un'elevata capacità di esercizio di quella che abbiamo definito libera iniziativa, in quanto poco formato, poco competente, si presuppone che il diritto debba essere in grado di qualificare e tutelare un *set* di attività in grado di tenere insieme le dignità della persona e le aspettative che la società coltiva sulla medesima.

In questo quadro, oltre ai flessibili, anche quei numerosi percorsi esistenziali e di lavoro apparentemente stabili e lineari, oggi travolti dagli effetti delle riorganizzazioni e della recessione economica, potrebbero giovare di un quadro giuridico che non li abbandona alla sorte di una cittadinanza smarrita. Il mercato del lavoro cambia inesorabilmente veste al mutare dei modi e delle esigenze della produzione. La centralità di quell'esperienza lavorativa tipica del XX secolo sembra destinata a sopravvivere solo in alcuni rami produttivi e contesti ancora tutelati da una forte incidenza degli accordi collettivi. Questo nuovo e prepotente paradigma della "vita a progetto" (Magatti, De Benedittis 2006) sembra porre, anzitutto, importanti questioni di libertà ed uguaglianza di condizioni tra i cittadini, trasferendo la rivendicazione dei nuovi diritti dall'autonomia negoziale al rapporto tra cittadino e collettività, ovvero dal singolo rapporto di lavoro al lavoro inteso nella sua più ampia accezione.

D'altronde, se, da un lato, si attende ancora un adeguamento della norma e della spesa pubblica al fine di rendere *dignitose* le condizioni della *precarietà esistenziale* (estensione degli ammortizzatori, con inclusione degli autonomi), dall'altro, sembra opportuno promuovere un'impostazione che sia in grado di superare una concezione estremamente *passivizzante* del disoccupato e del flessibile. Basti pensare che, oggi, la previsione, sia della legislazione che della giurisprudenza, è quella secondo cui per il lavoratore precario – anche se in attività – vale il principio della conservazione e non sospensione dello status di disoccupazione (Villa 2009b). Solo per rimarcare la differenza tra un'auspicabile buona riforma e la prassi concreta della legislazione in vigore.

Così, per allontanarci da queste deficitarie impostazioni, oltre alla fondamentale implementazione delle politiche attive finalizzate alla reintroduzione nel mercato del lavoro, sembrerebbe indispensabile indirizzare una riforma organica del sistema di protezione sociale nella direzione di un *riconoscimento del lavoro non di mercato durante i periodi di inattività* (prendendo in considerazione l'eventualità di erogare sussidi e contributi previdenziali per *il lavoro svolto nell'ambito del nucleo familiare*, per *la formazione indipendente* e *il volontariato*, per fare degli esempi concreti). Tale riconoscimento trasformerebbe, altresì, gli oneri a carico dello Stato (o degli eventuali soggetti privati) da mero trasferimento per l'indigenza a vera e propria forma di investimento sociale. Infatti, con questa visione di massima, oltre a

modernizzare il sistema di *welfare* attualmente in vigore, si produrrebbero anche evidenti effetti benefici di utilità sociale. Un orientamento di *policy* che, oltre a concretizzare il fondamentale diritto all'assistenza, potrebbe contribuire alla partecipazione sociale attiva e/o alla crescita professionale, configurando, inoltre, un importante *diritto di accedere al lavoro di mercato e non*.

5. La democrazia e la modernità stessa si sono realizzate in quanto, al fianco dell'uguaglianza giuridica, si è gradualmente riconosciuto il peso incidente delle differenze socio-economiche nell'esercizio delle libertà e nelle effettive possibilità di emancipazione. Di qui l'avanzamento verso i diritti sociali. Sicuramente, in questa cornice, il lavoro, nelle sue multiformi sfumature, continua ad essere una *conditio umana* imprescindibile per gli individui e per la società tutta. Per questo, sembrerebbe quantomeno azzardato sostituire il termine lavoro con quello di libertà; se non altro, perché tale impostazione restituirebbe l'idea – sbagliata – di una qualche forma di emancipazione del cittadino dal lavoro stesso. La proposta avanzata in questa sede è piuttosto quella di un sincretismo, ovvero di una possibile strada da percorrere per inserire elementi di libertà (e, per questo, anche di consapevolezza) nella condizione del lavoratore del XXI secolo. Tra l'attuale, carente, regime di sicurezza sociale e le, difficilmente praticabili, proposte di stampo assistenzial-universalistico, si potrebbero configurare *politiche del soggetto*, in grado di emancipare il singolo e, allo stesso tempo, di restituire al sociale forme eterogenee di utilità ed innovazione.

## Bibliografia:

- BECK, U.,  
2000a, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, Torino, Einaudi;
- BECK, U.,  
2000b, *I rischi della libertà. L'individuo nell'era della globalizzazione*, Bologna, Il Mulino;
- BECK, U.,  
2008, *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*, Roma-Bari, Laterza;
- ICHINO, P.,  
2008, *Scenari di riforma del mercato del lavoro italiano*, in "Italianieuropei", n. 04/2008;
- ISTAT,  
2009, *Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008*, Roma, Istat;
- LISO, F.,  
2009, *Il diritto al lavoro*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", n. 121/2009;
- MAGATTI, M., DE BENEDITTIS, M.,  
2006, *I nuovi ceti popolari. Chi ha preso il posto della classe operaia?*, Milano, Feltrinelli;
- MARTONE, M., GIUGNI, G.,  
2006, *Conversazione con Gino Giugni*, in "Formiche", n. 02/2006; open access disponibile in "MichelMartone.org";
- MINGIONE, E., PUGLIESE, E.,  
2002, *Il Lavoro*, Roma, Carocci;
- ROMAGNOLI, U.,  
2004, *L'uomo flessibile e la metamorfosi del lavoro*, in "Il Mulino", n. 03/2004;
- SARACENO, C.,  
1997, *Riforma di un welfare diseguale. Limiti e prospettive di cambiamenti possibili*, in "Il Mulino", n. 01/1997;
- SUPIOT, A.,  
2003, *Il futuro del lavoro*, Roma, Carocci;
- VILLA, A.,  
2008, *Frammenti di sociologia del diritto*, Patti (Me), Kimerik;
- VILLA, A.,  
2009a, *La condizione soggettiva della flessibilità*, in "Benecomune.net", sez. Lavoro e Welfare, 20/01/09;
- VILLA, A.,  
2009b, *Precarietà e status di disoccupazione. Alcune brevi riflessioni*, in "nelMerito.com", sez. Welfare, 07/05/09;
- VILLA, A.,  
2009c, *Flessibilità e nuove forme di sicurezza sociale: a proposito del rapporto Supiot*, Roma, Queste Istituzioni, n. 153.

Relazione presentata al Convegno nazionale del Centro Studi di Genere del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento il 14/11/2009: <http://events.unitn.it/genereprecarieta>

<http://it.linkedin.com/in/andreavillasociologia>